



COMUNE DI FUSIGNANO
PROVINCIA DI RAVENNA



ALFONSINE . BAGNACAVALLLO . BAGNARA DI ROMAGNA . CONSELICE . COTIGNOLA
FUSIGNANO . LUGO . MASSA LOMBARDA . SANT'AGATA SUL SANTERNO

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 38 DEL 31/07/2014

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE DELL'ARTICOLAZIONE TARIFFARIA TARI 2014.

Il giorno 31 Luglio 2014 alle ore 20:30 nella sala consiliare, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale, previa partecipazione e recapito nei modi di rito, di avviso scritto a tutti i Consiglieri Sigg.ri:

BACCHILEGA LINO
BATTAGLIA MIRTA
CARAVITA MIRKO
CONTOLI CATERINA
DAL BORGO FABIO
GAGLIARDI GIUSEPPINA
GEMIGNANI ANDREA
GRANDI ALBERTO
MODENA VALENTINA
PASI NICOLA
PIRAZZOLI LORENZA
SCARDOVI SILVY
TARRONI ANNA ROSA

Risultano assenti, al momento dell'adozione della presente deliberazione, i Consiglieri:

Presenti: 13

Assenti: 0

Presiede il Sindaco Sig. PASI NICOLA

Assiste il Segretario Generale Dott. MORDENTI MARCO

Fungono da scrutatori: CARAVITA MIRKO - DAL BORGO FABIO - MODENA VALENTINA

Il verbale e i suoi allegati sono sottoscritti dal SEGRETARIO al fine di attestare la loro corrispondenza con i documenti approvati.

OGGETTO: **Rideterminazione dell'articolazione tariffaria TARI 2014.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 25.03.2014 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2014/2016 ed il Documento Unico di Programmazione 2014/2016;
- con delibera di Giunta Comunale n. 41 del 21/5/2014 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione, Piano della performance, Piano dettagliato degli obiettivi 2014 / 2016 (art. 197, comma 2, lettera A, del decreto legislativo n. 267/2000 e art. 10 del decreto legislativo n. 150/2009);

Visto l'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) ed in particolare il comma 639 ai sensi del quale “... È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore ...” ;

Richiamati, in particolare, i commi da 656 a 704 del summenzionato art. 1 della Legge n. 147/2013, che prevedono che con apposito regolamento, da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 15.12.1997, il Consiglio Comunale disciplini l'applicazione della TARI anche in relazione alle riduzioni tariffarie e di superficie, alle eventuali altre riduzioni per raccolta differenziata di utenze domestiche e non domestiche, all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta, ai presupposti applicativi, all'individuazione della soggettività passiva, alla definizione delle superfici imponibili, ai termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo, alle modalità di rimborso;

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione della TARI approvato, per l'appunto, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 15.12.1997 e successive modificazioni, come previsto dalla Legge n. 147 del 27.12.2013;

Richiamate, in particolare, le disposizioni previste dal già citato art. 1 della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) ai seguenti commi:

- al comma 646, ai sensi del quale “...Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti...” ;
- al comma 651, ai sensi del quale “... Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#) ...” ;

- al comma 654 ai sensi del quale “... *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio ...*” ;
- al comma 655 ai sensi del quale “... *Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'[articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 2008, n. 31](#). Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...*” ;
- al comma 658 ai sensi del quale “... *Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...*” ;

Visto il DPR n. 158/1999 “*Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani*”;

Vista la circolare inerente l’applicazione della TARI, fornita da ANCI Emilia Romagna con nota del 19.02.2014;

Visto il Piano Economico Finanziario 2014 approvato in data 11.03.2014 dal Consiglio Locale di Atersir con delibera n. 2/2014, come modificato dal Consiglio d’Ambito ai sensi dell’art. 7 – comma 5. lettera c) – della legge Regionale n. 23/2011, con atto n. 9 del 26.03.2014;

Considerato che il PEF approvato da Atersir deve essere integrato, nei termini sotto riportati, con specifiche poste rettificative a € 1.256.448,59 al fine di determinare la base di riferimento per la determinazione delle tariffe per l’anno 2014 tali da coprire integralmente, con l’entrata TARI, i costi sostenuti di € 1.102.888,60, e precisamente:

Costi del servizio raccolta rifiuti compresa IVA 10%	€ 1.102.888,60
CARC stimato compresa IVA 22%	€ 31.760,26
TOTALE (servizio + CARC)	€ 1.134.648,86
Importo insoluti (5,03%)	€ 57.072,84
Scontistica utenze domestiche	€ 52.685,54
Scontistica utenze non domestiche	€ 11.077,00
Fondo sociale	€ 4.760,00
Importo tassazione scuole	-€ 3.795,65
TOTALE variazioni al PEF	€ 121.799,73
TOTALE GENERALE – Base per la determinazione delle tariffe	€ 1.256.448,59

Dato atto che a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

Rilevato inoltre che, a far data dal 2008, è stato avviato nella Provincia di Ravenna un articolato e complesso processo finalizzato a realizzare, su base provinciale, una omogeneizzazione tariffaria per effetto di un unico Piano Finanziario e di una conseguente uniforme ripartizione dei costi tra utenze domestiche e utenze non domestiche;

Vista l'elaborazione di Hera S.p.A. - attuale Gestore del Servizio Rifiuti – effettuata sulla scorta della ripartizione dell'ultima banca dati disponibile tra utenze domestiche e utenze non domestiche in termini percentuali sul gettito complessivo, e ritenuto opportuno, in fase di prima applicazione del nuovo tributo, confermare per l'anno 2014 tale ripartizione, precisamente 63,80% quale percentuale della “Base per la determinazione delle tariffe” da coprire con la TARI riferita alle Utenze Domestiche e 36,20% quale percentuale della medesima “Base” sopra riportata da coprire con la TARI riferita alle Utenze non Domestiche, così anche da mantenere un sostanziale equilibrio tariffario rispetto a quello della previgente TIA;

Precisato che i coefficienti per la definizione delle tariffe di cui al D.P.R. n. 158/1999 - ka e kb per le utenze domestiche e kc e kd per le utenze non domestiche - sono stati confermati rispetto a quelli applicati nella previgente TIA, fatto salvo per quelle categorie per le quali in vigore del previgente prelievo erano stati utilizzati coefficienti con valori inferiori o superiori rispettivamente ai valori minimi e massimi individuati nelle tabelle allegate al D.P.R. n. 158/1999, usufruendo anche della possibilità, introdotta al comma 652 della Legge 147/2013 con l'art. 2 – comma 1 lettera e-bis – del D.L. n. 16 del 06.03.2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 68 del 02.05.2014, di adottare, per gli anni 2014 e 2015, coefficienti inferiori ai minimi o superiori ai massimi fino al 50% dei limiti previsti dalla legge;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 1 – comma 666 – della Legge n. 147/2013, è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992, determinato in misura non inferiore all'1% né superiore al 5% dell'importo della TARI, sulla base della misura percentuale deliberata dalla Provincia di Ravenna;
- il tributo provinciale, quantificato nell'importo massimo di € 56.732,44, sarà incassato dal soggetto gestore della TARI unitamente alla tassa sui rifiuti medesima, versato al Comune il quale provvederà al riversamento alla Provincia;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 25.03.2014 di approvazione delle tariffe TARI 2014, e ritenuto di rideterminare le tariffe sulla base di tutti gli elementi sopra esposti, in particolare tenendo conto della maggiore flessibilità nella determinazione dei coefficienti K come introdotta dall'art. 2 del D.L. n. 16/2014 modificato dalla Legge n. 68/2014, con possibilità per i comuni, per

gli anni 2014 e 2015, di adottare coefficienti inferiori ai minimi o superiori ai massimi fino al 50% dei limiti previsti dalla legge, consentendo, in tal modo, di mantenere un sostanziale equilibrio tariffario TARI 2014 rispetto alle tariffe TIA 2013;

Visto l'art. 53 - comma 16 - della Legge n. 388 del 23.12.2000, come sostituito dall'art. 27 - comma 8 - della Legge n. 448 del 28.12.2001, e l'art. 1 - comma 169 - della Legge 27.12.2006 n. 296 che stabiliscono che il termine per deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Considerato che il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2014 è stato differito al 31.07.2014 con decreto del Ministro dell'Interno del 29.04.2014;

Visto il D. Lgs 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali);

Visto il D.Lgs 23/06/2011 n. 118;

Considerato che:

- con atto costitutivo rogato dal Notaio Vincenzo Palmieri di Lugo in data 27.12.2007 repertorio nr. 348909/29573 e registrato a Lugo in data 28.12.2007 al nr. 7598 serie 1 T, i Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno hanno costituito l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

- con atto Rep. n. 1 in data 31.05.2008 è stata approvata la Convenzione per il conferimento all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna delle funzioni relative alle entrate comunali;

- con Decreto del Presidente dell'Unione n. 7 del 29.06.2010 è stato attribuito l'incarico di Dirigente del Settore Entrate Comunali al Dott. Paolo Fenati;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, espressi rispettivamente dal Dirigente dell'Ufficio Entrate Comunali dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Sentiti i Consiglieri:

- ANNA ROSA TARRONI: abbiamo sempre sostenuto che la TARI è una tassa iniqua e quindi voteremo contro;
- GIUSEPPINA GAGLIARDI: la ripartizione della TARI dovrebbe essere legata a quanto una persona effettivamente smaltisce;
- SINDACO: servirebbe un quadro normativo più stabile, le continue modifiche generano forte incertezze sulle somme da pagare e sulle scadenze. La TARI è una tassa e si può passare a tariffa solo previa misurazione "puntuale" dei rifiuti conferiti;
- MIRTA BATTAGLIA: in una situazione di crisi come questa, non fa piacere a nessuno

pagare questa tassa. Il quadro delle tariffe è migliorato rispetto alla delibera di marzo, anche se mi rendo conto che in una situazione come questa il problema non è ancora risolto;

- LINO BACCHILEGA: auspicio che vada avanti la raccolta puntuale e per questa ragione il voto del nostro gruppo è favorevole;

Con 11 voti unanimi favorevoli e 2 contrari (Tarroni del Gruppo “Prima Fusignano” e Gagliardi del Gruppo “Vivi Fusignano”) resi in forma palese per alzata di mano, presenti n. 13 Consiglieri,

DELIBERA

- di definire il Piano Finanziario di riferimento per la determinazione delle tariffe TARI 2014, per il Comune di Fusignano, tali da coprire integralmente i costi sostenuti nei termini sotto riportati:

Costi del servizio raccolta rifiuti compresa IVA 10%	€ 1.102.888,60
CARC stimato compresa IVA 22%	€ 31.760,26
TOTALE (servizio + CARC)	€ 1.134.648,86

Importo insoluti (5,03%)	€ 57.072,84
Scontistica utenze domestiche	€ 52.685,54
Scontistica utenze non domestiche	€ 11.077,00
Fondo sociale	€ 4.760,00
Importo tassazione scuole	-€ 3.795,65

TOTALE variazioni al PEF € **121.799,73**

**TOTALE GENERALE – Base
per la determinazione delle
tariffe** € **1.256.448,59**

- di confermare, per l'anno 2014, la ripartizione del gettito complessivo della TARI nel 63,80% quale percentuale del totale generale del “Piano Finanziario – Base per la determinazione delle tariffe” da coprire con la TARI riferita alle Utenze Domestiche e nel 36,20% quale percentuale del medesimo “Piano Finanziario – Base per la determinazione delle tariffe” da coprire con la TARI riferita alle Utenze non Domestiche, così da mantenere un sostanziale equilibrio tariffario rispetto a quello della previgente TIA;

- di approvare, per le motivazioni di cui in premessa che espressamente si richiamano, le tariffe della TARI 2014 di cui all'Allegato alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale, compresi i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd applicati ai fini della loro determinazione;

- di dare atto che le tariffe della TARI così determinate hanno effetto dal 1° gennaio 2014, data di

istituzione del nuovo tributo, in sostituzione di quelle approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 25.03.2014;

- di contabilizzare l'entrata derivante dalla TARI stimata in € 1.130.853,21 (1.134.648,86 – 3.795,65 = 1.130.853,21) al Titolo I – macroaggregato 101 – cat. 60 – cap. 5FO (Tasse) articolo 1202 (Tassa smaltimento rifiuti) del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2014;

- di contabilizzare l'entrata derivante dal trasferimento dello Stato conto “tassazione scuole” di € 3.795,65 al Titolo II – macroaggregato 101 – cat. 1 – cap. 15FO (Contributi e trasferimenti dallo Stato) articolo 2102 (Altri trasferimenti correnti dallo Stato) del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2014;

- di contabilizzare la posta in entrata ed in uscita relativa al tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente stimata in € 56.732,44 rispettivamente al Titolo IX “Entrate per conto terzi e partite di giro” e al Titolo VII “Spese per conto terzi e partite di giro” del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2014;

- di dare atto che stante la composizione del Piano Economico Finanziario dove sono computati € 57.072,84 di insoluti recuperati nella tariffa, non si rinviene la necessità di attivare in sede di prima applicazione della TARI il “fondo crediti di dubbia esigibilità” di cui all'art. 167 del D. Lgs. n. 267/2000 coordinato con il decreto correttivo ed integrativo del D. Lgs. n. 118/2011.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

sempre con 11 voti unanimi favorevoli e 2 contrari (Tarroni del Gruppo “Prima Fusignano” e Gagliardi del Gruppo “Vivi Fusignano”) resi in forma palese per alzata di mano, presenti n. 13 Consiglieri,

DELIBERA

di dare immediata eseguibilità al presente atto deliberativo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/00.

FP/pf

Il Presidente

PASI NICOLA

Il SEGRETARIO

MORDENTI MARCO

COMUNE DI FUSIGNANO

Allegato alla Delibera di Consiglio Comunale: Rideterminazione dell'articolazione tariffaria TARI 2014

UTENZE DOMESTICHE

Numero componenti del nucleo familiare				
1	Ka	0,80	Tariffa fissa (€/m ³)	0,530
	Kb	0,95	Tariffa variabile (€)	75,124
2	Ka	0,94	Tariffa fissa (€/m ³)	0,623
	Kb	1,68	Tariffa variabile (€)	132,851
3	Ka	1,05	Tariffa fissa (€/m ³)	0,696
	Kb	2,05	Tariffa variabile (€)	162,110
4	Ka	1,14	Tariffa fissa (€/m ³)	0,756
	Kb	2,39	Tariffa variabile (€)	188,997
5	Ka	1,23	Tariffa fissa (€/m ³)	0,815
	Kb	3,01	Tariffa variabile (€)	238,025
6 o più	Ka	1,30	Tariffa fissa (€/m ³)	0,862
	Kb	3,44	Tariffa variabile (€)	272,029

UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria				€/m ²
1a - Musei, biblioteche, scuole, luoghi di culto	Kc	0,57	Tariffa fissa	0,640
	Kd	3,90	Tariffa variabile	1,073
1b - Associazioni	Kc	0,44	Tariffa fissa	0,494
	Kd	2,96	Tariffa variabile	0,815
2 - Cinematografi e teatri	Kc	0,43	Tariffa fissa	0,483
	Kd	3,74	Tariffa variabile	1,029
3.0 (da 0 a 2000 mq) - Autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta	Kc	0,60	Tariffa fissa	0,674
	Kd	5,85	Tariffa variabile	1,610
3.1 (oltre 2000 mq) - Autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta	Kc	0,48	Tariffa fissa	0,540
	Kd	3,51	Tariffa variabile	0,966
4 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	Kc	0,76	Tariffa fissa	0,853
	Kd	6,36	Tariffa variabile	1,751
5 - Stabilimenti balneari	Kc	0,64	Tariffa fissa	0,719
	Kd	5,22	Tariffa variabile	1,437
6.0 - (da 0 a 2000 mq) - Esposizioni, autosaloni	Kc	0,51	Tariffa fissa	0,573
	Kd	4,38	Tariffa variabile	1,206
6.1 (oltre 2000 mq) - Esposizioni, autosaloni	Kc	0,39	Tariffa fissa	0,435
	Kd	3,27	Tariffa variabile	0,900
7 - Alberghi con ristorante	Kc	1,64	Tariffa fissa	1,842
	Kd	13,24	Tariffa variabile	3,644
8 - Alberghi senza ristorante	Kc	1,18	Tariffa fissa	1,325
	Kd	8,39	Tariffa variabile	2,309
9 - Case di cura e riposo	Kc	1,00	Tariffa fissa	1,123
	Kd	8,91	Tariffa variabile	2,452
10 - Ospedali	Kc	1,29	Tariffa fissa	1,449
	Kd	10,10	Tariffa variabile	2,780
11 a - Uffici, agenzie	Kc	1,52	Tariffa fissa	1,706
	Kd	12,10	Tariffa variabile	3,330
11 b - Studi professionali	Kc	1,23	Tariffa fissa	1,396
	Kd	11,48	Tariffa variabile	3,160
12 - Banche ed istituti di credito	Kc	0,92	Tariffa fissa	1,028
	Kd	7,55	Tariffa variabile	2,077
13 a - Negozi di abbigliamento, calzature	Kc	1,12	Tariffa fissa	1,258
	Kd	10,41	Tariffa variabile	2,865
13 b - Libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	Kc	1,36	Tariffa fissa	1,526
	Kd	11,06	Tariffa variabile	3,044
13 c - Distributori automatici, gioiellerie	Kc	0,87	Tariffa fissa	0,977
	Kd	10,41	Tariffa variabile	2,865
14 a - Edicola, tabaccaio, plurilicenze	Kc	1,8	Tariffa fissa	2,021
	Kd	11,84	Tariffa variabile	3,259
14 b - Farmacia	Kc	2,28	Tariffa fissa	2,556
	Kd	15,20	Tariffa variabile	4,184
15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	Kc	1,05	Tariffa fissa	1,179
	Kd	7,02	Tariffa variabile	1,932
16 - Banchi di mercato di beni durevoli	Kc	2,20	Tariffa fissa	2,471
	Kd	14,86	Tariffa variabile	4,090
17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	Kc	1,09	Tariffa fissa	1,224
	Kd	9,74	Tariffa variabile	2,681
18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	Kc	1,13	Tariffa fissa	1,269
	Kd	7,92	Tariffa variabile	2,180
19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	Kc	1,09	Tariffa fissa	1,224
	Kd	8,15	Tariffa variabile	2,243
20.0 (da 0 a 2000 mq) - Attività industriali con capannoni di produzione	Kc	1,09	Tariffa fissa	1,224
	Kd	5,97	Tariffa variabile	1,643
20.1 (da 2001 a 8000 mq) - Attività industriali con capannoni di produzione	Kc	0,97	Tariffa fissa	1,087
	Kd	3,73	Tariffa variabile	1,027
20.2 (da 8001 a 15000 mq) - Attività industriali con capannoni di produzione	Kc	0,80	Tariffa fissa	0,897
	Kd	3,20	Tariffa variabile	0,851
20.3 (oltre 15000 mq) - Attività industriali con capannoni di produzione	Kc	0,66	Tariffa fissa	0,739
	Kd	2,26	Tariffa variabile	0,622
21.0 (da 0 a 2000 mq) - Attività artigianali di produzione di beni specifici	Kc	1,09	Tariffa fissa	1,224
	Kd	6,80	Tariffa variabile	1,872
21.1 (oltre 2000 mq) - Attività artigianali di produzione di beni specifici	Kc	0,97	Tariffa fissa	1,087
	Kd	3,71	Tariffa variabile	1,021
22.0 (da 0 a 150 mq) - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	Kc	5,71	Tariffa fissa	6,413
	Kd	45,86	Tariffa variabile	12,622
22.1 (oltre 150 mq) - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	Kc	4,44	Tariffa fissa	4,984
	Kd	41,00	Tariffa variabile	11,285
23 - Mense, birrerie, amburgherie	Kc	5,00	Tariffa fissa	5,615
	Kd	42,80	Tariffa variabile	11,780
24.0 (da 0 a 30mq) - Bar, caffè, pasticceria	Kc	3,96	Tariffa fissa	4,447
	Kd	44,05	Tariffa variabile	12,124
24.1 (oltre 30mq) - Bar, caffè, pasticceria	Kc	3,96	Tariffa fissa	4,447
	Kd	23,95	Tariffa variabile	6,592
25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	Kc	2,76	Tariffa fissa	3,099
	Kd	21,95	Tariffa variabile	6,042
26 - Plurilicenze alimentari e/o miste	Kc	2,61	Tariffa fissa	2,931
	Kd	21,85	Tariffa variabile	6,014
27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	Kc	4,00	Tariffa fissa	4,488
	Kd	53,30	Tariffa variabile	14,670
28 - Ipemercati di generi misti	Kc	3,49	Tariffa fissa	3,917
	Kd	26,00	Tariffa variabile	7,156
29 - Banchi di mercato di genere alimentari	Kc	5,03	Tariffa fissa	5,646
	Kd	31,46	Tariffa variabile	8,659
30 - Discoteche, night club, sale giochi	Kc	1,91	Tariffa fissa	2,145
	Kd	13,48	Tariffa variabile	3,710